

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARAZZITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1961

Modificazione degli articoli 99 e seguenti del Codice penale concernenti l'istituto della recidiva

ONOREVOLI SENATORI. — È risaputo come il Codice penale vigente accolga il principio che la recidiva aggrava l'imputabilità psichica del reo e non semplicemente la pena, così come è risaputo che la stessa recidiva non accresce la gravità obiettiva del reato, ma è una condizione individuale che serve a qualificare la personalità dell'autore dello stesso. Essa cioè è una circostanza aggravante soggettiva inerente alla persona del colpevole.

\* \* \*

Si espongono brevi cenni sullo svolgimento storico.

La nozione della recidiva non era sconosciuta agli antichi romani ma veniva confusa nel concetto generico della reiterazione del delitto ed era considerata come una aggravante discrezionale: era anzi lasciata al giudice una vastissima sfera di poteri discrezionali dei quali purtroppo i giudici del tempo facevano frequenti abusi.

Neppure nel diritto canonico si aveva una chiara e precisa nozione della recidiva ed erano difatti ben pochi i reati per i quali

la reiterazione costituiva elemento di aggravante di pena, fra cui primeggiava appunto il delitto di eresia.

Non diversamente pensavasi durante il periodo delle leggi penali borboniche, le quali prevedevano e punivano la recidiva solo in pochi casi specialmente di furto.

Anche nel diritto italiano dell'età di mezzo la recidiva veniva considerata come una aggravante soltanto in relazione ad alcuni delitti, in prima linea il furto per il quale si arrivava a comminare la pena di morte, per discendere poi, attraverso il reato di vagabondaggio e di mendicizia a quello di usura, di meretricio eccetera, e limitatamente sempre al caso di recidiva specifica.

Concludiamo questi brevi profili storici rimarcando come l'istituto della recidiva era diversamente regolato dal codice Zanardelli agli articoli 80 e seguenti e venne modificato nel 1930 con la promulgazione del codice Rocco, per adeguarlo al regime di rigore, a cui tutto il Codice si ispira.

Sotto l'impero del Codice vigente è certamente noto a coloro che vivono la tragica realtà della vita e per ragioni di... mestiere sono quotidianamente a contatto con

la pratica giudiziaria, come l'applicazione concreta delle disposizioni di legge riguardante la materia crei delle serie difficoltà e determini casi di incongruenze, per non dire di sperequazioni, costringendo il giudice di merito, nella determinazione concreta della pena, ad inasprire enormemente, qualche volta suo malgrado, la misura della pena stessa.

Avviene difatti molto spesso che il Magistrato, prigioniero delle disposizioni formali dell'articolo 99 e specialmente dell'ultima parte di esso, debba applicare aumenti che egli stesso ravvisa sproporzionati all'entità del fatto, e vada quindi in cerca di una formula compromissionaria, che non sempre può trovare, per rendere la pena più aderente alle modalità del delitto.

Ciò si avverte maggiormente nei giudizi di Corte di assise, nei quali il disagio e l'imbarazzo del magistrato divengono più acuti e più pesanti; e basterà indicare qualche caso che io chiamerei limite per mettere subito in luce la bontà delle proposte modifiche. Tra vari imputati di omicidio, a mo' di esempio, di cui alcuni sono incensurati ed altri sono recidivi per precedenti condanne che, pur essendo di minima importanza e risalendo ad epoca remota, vanno contestate agli stessi sotto il profilo dell'articolo 99 ultima parte, il magistrato, il quale pure ravvisa congrua per quel delitto una pena di anni venti di reclusione, si trova costretto a differenziare la pena tra i due gruppi spostandola automaticamente a trenta anni anziché venti per i cosiddetti recidivi. Ed è ovvio che in casi del genere, che non sono infrequenti, il magistrato ciò faccia a malincuore contraendo i propri sentimenti di umanità ed emettendo una sentenza che rispetto alla opinione pubblica si appalesa viziata da sperequazioni, che non tutti riescono a spiegarsi.

Senza dire che, sempre nei riflessi esterni, un giudicato di tale genere dà la sensazione che non è rispettato nel suo significato sostanziale il precetto sancito nell'articolo 3 della Costituzione che vuole tutti i cittadini uguali di fronte alla legge, senza distinzione di... condizioni personali e sociali.

Di fronte a casi del genere, che si ripresentano ad ogni piè sospinto nella applicazione quotidiana della norma penale, è di tutta evidenza che, oltre al potere discrezionale affidato al magistrato di merito dagli articoli 132 e seguenti del Codice penale deve vigere più forte e più imperioso il principio della discrezionalità del Magistrato nella commisurazione della pena nei casi della recidiva, laddove cioè al rigore dettato dalla legge attuale con la imposizione dei minimi di aumento, a volte sproporzionati, è necessario dare al Giudice una maggiore latitudine per l'applicazione di questi aumenti.

È da varie fonti, tra i cultori del diritto penale, che viene da sempre enunciato il principio di rendere la pena aderente al fatto e quindi di affidare una maggiore discrezionalità al giudice del fatto: nella relazione, infatti, che il collega senatore Cornaggia Medici presentava quest'anno al Parlamento per il bilancio del Ministero di grazia e giustizia si legge: « Il Parlamento dovrà pronunciarsi presto su una notevole riforma del Codice penale. Mi permetto di affermare che mentre è opportuno che la legge stabilisca, sempre, il limite massimo delle pene, sia per i delitti sia per le contravvenzioni, dovrebbe essere lasciata al Magistrato una maggiore latitudine circa i minimi delle pene i quali, raramente, dovrebbero essere prefissati dalla legge ».

Orbene, se è vero, come è vero, che le considerazioni fin qui esposte hanno fondamento etico-morale nonchè giuridico e umano e potranno trovare il Parlamento consenziente alle modifiche apportate allo istituto della recidiva, tali modifiche ben possono venire disposte con il provvedimento legislativo particolare che si propone, considerando che, nel progetto di riforma del Codice penale, presentato dal ministro Gonella (n. 1018) nulla si innova riguardo l'istituto della recidiva e lo stesso dovrebbe rimanere, quindi, immutato.

In particolare:

All'articolo 1 si propone, per l'applicazione della recidiva generica, che non tutte le condanne debbono costituire il presup-

posto per la sussistenza dell'aggravante, ma debba trattarsi di condanne a pena che non sia pecuniaria o detentiva superiore a tre mesi. La modifica trae origine da considerazioni pratiche, perchè è risaputo che spesso si può andare incontro a condanne di poco conto senza con ciò dimostrare alcuna pericolosità.

Per il resto le modifiche sostanziali alle varie ipotesi dell'articolo 99 hanno il loro fondamento giuridico nei principi della discrezionalità già accennati, principi che renderanno certamente più agevole il compito del Magistrato per adattare la pena in concreto al caso sottoposto al suo esame.

Se il Magistrato si troverà di fronte a casi di gravità, sarà egli stesso ad inasprire la

pena applicando gli aumenti fino al massimo; negli altri casi sarà inutile costringerlo ad aumenti minimi prefissati per farlo pervenire ad una pena che non risponda ai concetti di umanità che devono prevalere in ogni giudizio.

Articolo 2. Si propone che non si tenga conto delle condanne per le quali è intervenuta una causa estintiva del reato e della pena e ciò al proponente sembra tanto ovvio che non è necessaria una ulteriore dimostrazione.

Si ha pertanto motivo di confidare che gli onorevoli senatori della Repubblica democratica vorranno approvare il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 99 del Codice penale è modificato nel modo seguente:

« Chi, dopo essere stato condannato per un reato a pena non pecuniaria o detentiva non inferiore a tre mesi, ne commette un altro, soggiace ad un aumento fino a un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena sarà aumentata fino a un terzo:

1) se il nuovo reato è della stessa indole;

2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente,

3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si

sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrono più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena non può essere inferiore a un sesto.

Se il nuovo reato è stato commesso da chi è stato giudizialmente dichiarato recidivo, la pena può essere aumentata fino alla metà nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo e fino ai due terzi nei casi previsti dai capoversi dello stesso ».

**Art. 2.**

L'articolo 106 del Codice penale è così modificato:

« Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, non si tiene conto delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena ».